



Federazione Italiana Tennistavolo  
Prot. n 3334  
24/07/2018

*Giustizia Sportiva*

**DECISIONE N° 5/2018**  
**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**Pos. 10/2018**

**Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:**

<b>RICCIULLI</b>	<b>Avv. Antonio</b>	<b>Presidente</b>
<b>GULLOTTA</b>	<b>Avv. Fabio</b>	<b>Giudice Relatore</b>
<b>MENNUNI</b>	<b>Avv. Antonio</b>	<b>Giudice</b>

**Avverso la decisione n. 274-2017/2018**

**FATTO**

Con ricorso depositato il 27 giugno 2018 la ASD GS CRAL Comune di Roma, lamentando di aver potuto prendere atto solo nel corso dello stesso giornata della decisione n. 274-2017/2018 adottata dal Giudice Sportivo Nazionale, proponeva ricorso quale "parte interessata" alla Corte Sportiva d'Appello, richiedendo contestualmente di avere "*copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia*" e si riservava di produrre i motivi di gravame dopo la consegna di tale documentazione.

I motivi venivano formalmente articolati solo con delle successive "*memorie per l'annullamento della decisione 274 del Giudice Sportivo Nazionale 2017- 2018*" inoltrate il 6/07/2018 .

Nelle proprie memorie del 6/7/2018 la ricorrente illustrava finalmente le ragioni che avrebbero dovuto portare all'annullamento della decisione n. 274-2017/2018 del Giudice Sportivo Nazionale.

Il ricorso si profila come inammissibile.

**ITTF • ETTU**

Infatti propone il ricorso società che non è stata parte del procedimento di primo grado svoltosi innanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

Uniche parti che hanno preso parte a tale procedimento risultano infatti la ASP King Pong e la UPR Marciano e la ricorrente non deduce neppure di essere titolare di un diritto autonomo, incompatibile con l'oggetto del decidere.

Ed in effetti, a ben vedere, essa ha un mero interesse alla decisione.

L'impugnazione formulata da chi non è stato parte si profila perciò solo inammissibile.

Si aggiunga poi che nell'atto di impugnazione non vengono neppure articolati, vuoi anche sommariamente, i motivi di impugnazione ed anche sotto tale limitato profilo la doglianza non può essere considerata ricevibile.

Infatti diritto di impugnare può essere esercitato deducendo con chiarezza per quali ragioni si ritiene la sentenza gravata meritevole di nuova e diversa decisione.

I motivi servono solo ad illustrare la ragioni che militano a suffragio dell'accoglimento delle specifiche domande che, nel caso di specie, non vengono affatto formulate nell'atto di impugnativa.

Per tali motivi il

P.Q.M.

La Corte dichiara il reclamo della ASD GS CRAL Comune di Roma inammissibile.

Dispone l'incamerarsi del contributo d'accesso ai servizi di giustizia.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti all'uopo previsti.

Roma lì, 24/07/18

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli